



Città di Piazza Armerina

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n. 3

Data 08-02-2023

Oggetto: Ordinanza di chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati e per avverse condizioni meteo nelle giornate del 9 e 10 Febbraio 2023.

PREMESSO che:

- Le attuali condizioni meteo vedono nevicate al di sopra dei 500 metri;

-il bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico prevede, un peggioramento delle condizioni meteo per la giornata del 9 febbraio e parte di venerdì 10 febbraio 2023, con possibilità di accumuli al suolo nonché la possibilità di gelate che potrebbero determinare particolari criticità alla viabilità urbana e extraurbana;

Ritenuto, di dover attivare le procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile con particolare riguardo a quelle previste per nevicate e gelate nel territorio, così come richiesto, fra l'altro, dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

In considerazione del fatto che sul Comune di Piazza Armerina, si riversano centinaia di studenti provenienti dai comuni limitrofi;

considerato che l'evoluzione della situazione metereologica, potrebbe compromettere la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata dei cittadini, così come;

l'eventuale formazione di quantitativi di cumuli di neve formazione di strati di gelo potrebbero causare problematiche alla circolazione stradale sia urbana sia extraurbana;

- Sono state allertate tutte le strutture comunali in ragione dell'evento;

- È stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione coinvolta dall'evento in questione;

CONSIDERATO che:

- le attuali previsioni diramate dal dipartimento della Protezione Civile e le richiamate notizie, evidenziano uno scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale;

- si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità ed ad alcuni servizi pubblici, nonché ad indicare alla popolazione norme minime

comportamentali precauzionali da seguire per tutta la durata delle allerte meteo idrogeologiche, sia prima che durante l'evento;

- è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all'interdizione degli accessi nelle aree urbane ed extraurbane o infrastrutture pubbliche o private esposte al rischio;
- sono possibili cadute di rami e sradicamento di alberi, crollo di recinzioni, impianti pubblicitari, distacchi di cornicioni, nonché cadute di calcinacci e tegole dai fabbricati;

CONSIDERATO altresì che:

- l'evento meteorologico di cui in premessa determina uno scenario con effetti al suolo, non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma possono determinare occasionalmente pericolosità per l'incolumità delle persone;

CHE si rende necessario, nelle giornate del 09 e 10 febbraio p.v., in via prudenziale e a tutela della pubblica incolumità, e al fine di diminuire, per quanto possibile, la circolazione veicolare e pedonale e rendere maggiormente praticabili le strade cittadine al traffico veicolare;

- sospendere l'attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, nonché le attività scolastiche ed extrascolastiche e le attività esercitate da enti di formazione e disporre la chiusura totale dei relativi plessi;

RITENUTO che:

- l'art. 3, punto c) del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 individua nel Sindaco l'autorità territoriale di protezione civile;
- l'art. 108, comma 1 punto c) del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- visto l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile";
- l'art. 6 del Decreto Legislativo del 02.01.2018, n. 1 recante "codice della Protezione Civile" che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile, come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, punto 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTE, altresì:

- la Legge Regione Siciliana n. 14 del 31 agosto 1998 recante "norme in materia di Protezione Civile";
- l'art. 69 (provvedimenti contingibili e urgenti) della Legge Regione Siciliana n. 16

- del 15 marzo 1963 (ordinamento regionale degli Enti Locali);
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
 - l'art. 50, punto 6, del TUEL;

ORDINA

1. la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, nonché le attività scolastiche ed extrascolastiche e le attività esercitate dagli enti di formazione e la chiusura totale dei relativi pressi ricadenti nel comune di Piazza Armerina;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 *bis* legge 241/1990 e succ. mod. ed integraz.

DISPONE

- A. la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sulle pagine web del Comune di Piazza Armerina;
- B. di inviare la presente ordinanza a:
 - alla Prefettura di Enna
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna
 - al Commissariato di PS della Polizia di Stato di Piazza Armerina
 - Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Piazza Armerina
 - Al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Piazza Armerina
 - Al Comando di Polizia Locale di Piazza Armerina
 - Al Dipartimento regionale di Protezione Civile
 - All'Ufficio Scolastico Regionale
 - Ai dirigenti scolastici
 - Agli organi di informazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Enna, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regione Siciliana sezione Catania, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento oppure, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Antonino Cammarata

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005)*

